In definitiva, quindi, si può ritenere che riguardo alla sicurezza non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato ma, comunque, sempre nel rispetto di quest'ultime.

A conferma di ciò, sebbene la materia della circolazione stradale non risulti espressamente menzionata tra le materie di legislazione esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma della Carta costituzionale, occorre evidenziare che la finalità della Legge 214/2003 *come espressamente contemplato anche dall'art. 2 della legge delega del 22 marzo 2001, n. 85* era quella di disporre l'immediata operatività di misure atte a prevenire o comunque a ridurre l'incidentalità stradale; quindi, le disposizioni ivi contenute, potrebbero essere ricondotte alla materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, indicata come ordine pubblico e sicurezza – art 117, secondo comma, lett. h), qualora il termine *sicurezza* sia inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non afferenti l'ordine pubblico.

I lavori preparatori relativi alla lettera h) del nuovo art. 117 della *Costituzione* inducono, d'altra parte, a considerare che l'intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente a tutela della sicurezza.

Pertanto le modalità di applicazione di tali interessi non possono che conformarsi, nella fattispecie in esame, alle disposizioni dettate dal Codice della strada, e, pertanto, le Regioni hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni e ai limiti stabiliti dal Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Tale assunto è stato confermato dalla sentenza costituzionale 428/16 del 29 dicembre 2004 che ha confermato l'esclusiva competenza dello stato in materia di regolamentazione della circolazione stradale. Pertanto, se una Regione basandosi erroneamente sulle disposizioni assunte con la Legge n. 3/2003 - che ha modificato il Titolo V della Carta Costituzionale - provvedesse a legiferare in materia di circolazione stradale che, come sopra ampiamente dimostrato, non rientra nelle competenze delle medesime ai sensi dell'articolo 117 della Carta Costituzionale, tali provvedimenti potranno essere impugnati davanti al Giudice Ordinario al fine di farne accertare l'illegittimità per manifesta incostituzionalità.

STAND INFORMATIVO A ITALIA VACANZE DI NOVEGRO